



UFFICIO DEL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

Il Giudice Sportivo Nazionale, ritenuta la propria competenza relativamente ai fatti oggetto di segnalazione del sig. MARINO Antonio, così decide:

RAGIONI DELLA DECISIONE

- In virtù di segnalazione del Sig. MARINO Antonio, GAP della seconda giornata di Canoa Polo U 21 svoltasi a Napoli (Pozzuoli), è stato aperto il presente procedimento;

Il Marino denunciava che *“come di consueto prima di iniziare una qualunque partita effettuo un riconoscimento degli atleti in gara, alla partita n°2 delle ore 14:05 fatto l'appello dei giocatori mi accorgevo che la società sportiva Polisportiva Nautica Katana (Katana B) aveva in campo un numero ridotto di giocatori rispetto all'iscrizione, a tal proposito chiedevo ad ogni singolo atleta nome e cognome, il giocatore con numero 7 identificatosi come **Surdo Nicolò (n° matricola federale 53146)** pur essendo tesserato non risultava iscritto alla manifestazione pertanto ho sospeso momentaneamente l'inizio della partita per confrontarmi con il direttore di gara sig. Carannante Alessandro, il quale, anch'egli non sapeva dell'immissione in squadra di un giocatore non iscritto, come da regolamento ho invitato il giocatore ad uscire dall'acqua e chiesto al direttore di gara di assegnare le partite a tavolino perse per la suddetta squadra in quanto non aveva il numero minimo di giocatori per poter partecipare alla manifestazione.*

*Il direttore di gara mi riferiva di essersi sentito telefonicamente con il consigliere federale Insabella Daniele che autorizzava la squadra a partecipare al torneo, facevo notare sin da subito che il regolamento federale prevede l'iscrizione delle squadre (con nomi e cognomi dei giocatori) alle gare fino a due giorni prima della manifestazione e a due ore prima dell'inizio della manifestazione in forma tardiva (con multa federale), visto che la manifestazione era già iniziata non si potevano accettare alcuna iscrizione in corso d'opera come previsto dal **codice di gara sezione 5 art. 1.7**. Il direttore di gara pur accogliendo il mio reclamo autorizzava a far giocare la squadra, visto ciò informavo tempestivamente il mio consigliere Dac della polo il sig. Pelli Maurizio di quanto stava accadendo chiedendo allo stesso di informare il presidente della Dac il sig. Fornarelli Vitantonio.*

Alle ore 14:30 il direttore di gara dava il suo assenso a riprendere la manifestazione prendendosi la piena responsabilità nell'ammettere alle gare la suddetta squadra, lo stesso affermava che il consigliere federale Insabella aveva provveduto ad informare gli organi federali preposti all'inserimento del giocatore mancante (Surdo Nicolò) e che da quel momento in poi era tutto regolare, pertanto dava il consenso al proseguimento della manifestazione.

Alle ore 8:26 del mattino della domenica venivo raggiunto telefonicamente dal presidente della DAC il quale mi confermava quanto già discusso con il sig. Pelli, quindi a tal punto ho chiamato il responsabile della società in oggetto spiegando che non potevo ammettere la squadra al torneo, in attesa della venuta del direttore di gara.

Alle ore 8:50 circa mi riunivo nuovamente con il direttore di gara informando che la procedura da lui adottata era in contrapposizione a quanto previsto dal regolamento e quindi stava commettendo un illecito, pertanto ribadivo nuovamente che non potevo accettare la squadra alla manifestazione e lo invitavo a richiamare il suo consigliere federale Insabella.

Alle ore 10:19 del 18/09/2016 ricevevo una email dal consigliere Insabella il quale autorizzava la squadra a giocare e il giocatore (Surdo Nicolò) e, che a suo dire vi era stato un problema tecnico con Tommaso Cellini (gestore del software), pertanto era tutto regolare.

Alla presente lettera allego la email ricevuta dal consigliere federale sig. Insabella Daniele.

Tanto si doveva per gli opportuni accertamenti del caso. Napoli li 18/09/2016 Antonio Marino”.

- Ritenuto necessario verificare i fatti oggetto del su riportato esposto, con ordinanza del 20/09/2016 è stata fissata come data della decisione il 30/09/2016, concedendo a tutte le parti



del procedimento termine sino al 28/09/2016 per la presentazione di memorie e/o documenti attinenti ai fatti in esame.

- Pervenute presso l'ufficio del GSN le memorie da tutte le parti coinvolte nel presente procedimento, l'odierno giudice, dovendo esaminare la documentazione pervenuta e acquisire ulteriori elementi di riscontro rispetto alle dichiarazioni rese, con ordinanza del 30/09/2016 ha fissato nuovo termine per la decisione al 30/10/2016.

- Dall'esame della documentazione acquisita è emerso con chiarezza che il Surdo Nicolò (n° matricola federale 53146) non è stato iscritto al torneo e quindi nessun inserimento nel sistema informatico poteva rinvenirsi.

- Chiare sono state le risultanze relative al sistema di raccolta delle iscrizioni fornite dal gestore Tommaso Cellini, il quale ha chiaramente dichiarato che *"L'atleta Surdò Nicola (matricola 53146) non è mai stato registrato nel sistema informatico di raccolta iscrizioni né entro la scadenza riportata nel bando né entro le due ore antecedenti l'inizio della giornata di campionato"*.

- Invero, da un punto di vista tecnico, giova precisare che i sistemi informatici coinvolti sono due, uno abilitato alla raccolta delle iscrizioni e l'altro quello di gestione dei campionati di canoa polo, per cui alla scadenza naturale delle iscrizioni una procedura automatica ha trasferito la totalità dei dati delle iscrizioni registrate dal primo al secondo sistema.

- Risulta dai tabulati che la Società Sportiva Katana ha effettuato l'iscrizione il 14/09/2016 alle ore 22:37 e tra il 57° e 58° secondo dello stesso minuto ha iscritto contestualmente nella squadra B i seguenti atleti:

- 1 - 49625 Arona Biagio
- 2 - 57673 Grillo Paolo
- 3 - 5222379 Salamone Marco
- 4 - 49628 Distefano Alessandro
- 5 - 49627 Brancatelli Paolo
- 7 - 49629 Grasso Tommaso
- 10 - 44900 Lo Bello Paolo

- I numeri ID di registrazione dei singoli atleti dell'iscrizione sono stati tutti consecutivi, senza alcuna interruzione, per cui non risulta che l'atleta *Surdò Nicola* sia stato prima inserito e poi rimosso in un secondo momento.

- Nel caso che ci occupa, quindi, si esclude che possa esserci stato un problema informatico di malfunzionamento del sistema tale da aver impedito o eliminato l'iscrizione dell'atleta *Surdò Nicola (matricola 53146)*.

- A fronte di ciò, le argomentazioni e il comportamento della Polisportiva Nautica Katana, devono ritenersi di dubbio spessore e/o di pregio alcuno soprattutto alla luce di quanto emerso dalle risultanze informatiche e dal riscontro delle dichiarazioni acquisite che di fatto hanno confermato l'assoluta inesistenza dell'invocato *"disguido tecnico informatico e/o errori umani scusabili"*.

- Preme ricordare che il regolamento federale prevede che l'iscrizione delle squadre alle gare venga effettuata con l'indicazione dei nomi e cognomi dei giocatori sino a due giorni prima della manifestazione ovvero in forma tardiva sino a due ore prima dell'inizio della manifestazione (quest'ultima modalità con relativa multa federale).

- Nel caso di specie, nessuna nuova iscrizione o modifica poteva essere effettuata essendo la manifestazione già iniziata, giusta quanto previsto dal codice di gara, sezione 5 art. 1.7.

- Non si esclude, pertanto, che il comportamento posto in essere dalla Polisportiva Nautica Katana possa aver violato i principi di lealtà e correttezza, avendo posto in essere una condotta lesiva dell'immagine della Federazione di cui essa società è espressione.



- Ancor più grave, in virtù di particolare ingerenza, sembra essere la condotta del Direttore di Gara Alessandro Carannante e del Consigliere Federale Daniele Insabella, avendo artatamente indotto alla modifica della diversa iscrizione rispetto a quanto già precedentemente effettuato dalla squadra della Società Nautica Katana per le partite del Sabato e della Domenica.

- In ogni caso, non essendo di competenza del giudice sportivo la valutazione di eventuali condotte illecite, l'odierno giudicante rimette il fascicolo alla Procura Federale per ogni opportuna valutazione circa i fatti di sua competenza.

Alla luce di quanto innanzi, le partite disputate dalla squadra B) della Polisportiva Nautica Katana devono intendersi tutte perse a tavolino in virtù dell'evidente irregolarità dell'iscrizione del giocatore *Surdò Nicola*

PQM

Il Giudice Sportivo Nazionale annulla i risultati sportivi conseguiti dalla squadra del katana B durante le due giornate di sabato e domenica in quanto le iscrizioni risultano alterate e viziate da patente irregolarità. A fronte di tale annullamento delle partite vanno aggiornate le relative classifiche.

Inoltre, si squalifica la squadra B della società Polisportiva Nautica Katana per le prime due partite che si svolgeranno nel 2017 durante la prima giornata del prossimo Campionato Italiano U 21.

Rimette il fascicolo alla Procura Federale per ogni ulteriore accertamento o valutazione di specifica competenza.

Si notifici a: al legale rappresentante p.t. della Polisportiva Nautica Katana, al Direttore di Gara Sig. Alessandro Carannante, al Consigliere Federale Sig. Daniele Insabella, al Consigliere DAC Sig. Maurizio Pelli, al Presidente DAC Sig. Fornarelli Vitantonio, al gestore del software iscrizioni Sig. Tommaso Cellini.

Roma, 30/10/2016

Il Giudice Sportivo Nazionale
Avv. Giuseppe De Pascale